

POSITION PAPER

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE EUROPEA DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E PRODOTTI AGRICOLI E AI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI COM(2022)134

Le indicazioni geografiche costituiscono un mezzo per valorizzare il legame tra la qualità di un prodotto e il suo luogo di produzione. La tutela di un prodotto, le cui caratteristiche sono fortemente legate alle tradizioni, al sapere e alla storia propri del luogo di produzione, contribuisce a valorizzare e a preservare la qualità e l'autenticità di quei prodotti e delle loro tradizioni produttive. Inoltre, il legame che si crea tra luogo di produzione, modalità e caratteristiche di produzione è rilevante nell'aumentare il valore di questi prodotti.

Confartigianato Imprese sostiene da sempre le azioni volte ad aumentare e a rafforzare il sistema a tutela delle indicazioni geografiche per **garantire ai produttori più elevati livelli di protezione della proprietà intellettuale** e dei prodotti per cui è richiesta la registrazione dell'indicazione geografica. Tale sistema permette anche una **maggior tutela dei consumatori**, sia in termini di qualità che di informazioni sul prodotto e di sicurezza.

Confartigianato Imprese accoglie quindi positivamente la proposta di revisione del Regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, poiché rappresenta una grande opportunità per **consolidare ulteriormente le azioni a tutela della qualità agroalimentare europea**.

In generale, rispetto alle proposte formulate dalla Commissione Europea per la revisione del Regolamento sulle indicazioni geografiche, si valuta con favore la creazione di un sistema applicabile in modo uniforme tra tutti gli Stati Membri tramite **l'unificazione delle diverse norme tecniche e procedurali sulle indicazioni geografiche**. Confartigianato Imprese sostiene le misure che possano andare nella direzione di **semplificare la procedura di richiesta** e registrazione delle indicazioni geografiche per favorire il più possibile i produttori, incoraggiare la registrazione dei prodotti e preservarne la qualità e le peculiarità della tradizione produttiva, evitando di aggiungere eccessivi costi e oneri amministrativi.

Inoltre, Confartigianato Imprese sostiene che una semplificazione del sistema per ottenere la registrazione di un'indicazione geografica contribuisca a rendere il sistema più attraente per i produttori, più comprensibile per i consumatori e più facile da promuovere, portando così a un aumento delle vendite dei prodotti che godono di tale tutela e accrescere la notorietà di questa tipologia di prodotti.

Rispetto a specifici aspetti della Proposta di Regolamento, Confartigianato Imprese formula alcune osservazioni.

Riguardo alle associazioni di produttori di IG, Confartigianato rileva che spesso, in territori di piccole dimensioni, dove operano un numero limitato di micro e piccole imprese che realizzano eccellenze agroalimentari, vengono riscontrate notevoli difficoltà, sia per motivi temporali che di risorse, per la costituzione dell'organismo richiedente la registrazione e per la definizione del disciplinare di produzione. L'eventuale assenza di registrazione impedisce la completa salvaguardia di queste piccole eccellenze produttive e potrebbe determinare nel tempo, a causa della mancata valorizzazione delle produzioni, la loro scomparsa e la perdita di conoscenze e saperi che necessiterebbero invece di essere opportunamente trasmessi.

Poiché è certamente di interesse collettivo, sia delle istituzioni che dei consumatori, tutelare e promuovere il patrimonio agroalimentare, sarebbe necessario facilitare l'introduzione di **soluzioni normative dedicate a favorire la costituzione delle Associazioni di produttori di IG**. Questo sarebbe possibile, ad esempio, con la definizione di misure creditizie e/o fiscali per coprire i costi sostenuti dai produttori per gli studi di fattibilità e di tutta la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento dell'IG. Inoltre, se venisse raggiunta la registrazione, dovrebbero essere coperti anche i costi per le attività di implementazione del marchio riconosciuto.

A questo si aggiunga che l'attuale **criterio per il riconoscimento dell'Associazione dei produttori**, secondo il quale l'accordo tra gli stessi debba essere sancito da almeno i due terzi dei produttori che rappresentano almeno i due terzi della produzione nella zona geografica descritta nel disciplinare, **può rappresentare un ulteriore limite al raggiungimento del riconoscimento e pertanto si auspica che venga individuata una proporzione inferiore oppure che non si preveda alcuna proporzione in tal senso**.

Allo stesso tempo, Confartigianato Imprese ritiene necessario che **la procedura di registrazione sia più rapida possibile**, poiché la durata della procedura incide notevolmente sui costi che un'impresa deve sostenere. A tal fine, sarebbe necessario revisionare sia la procedura nazionale di valutazione della domanda sia snellire la procedura europea con il superamento del criterio dell'unanimità per ridurre i tempi di approvazione della domanda di registrazione che, secondo quanto disposto nel Regolamento, possono durare - per l'intero iter - oltre i 15 mesi. Viene, pertanto, accolta favorevolmente la possibilità - in fase di esame delle domande di registrazione - di ricorrere all'assistenza dell'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), per velocizzare le procedure di registrazione, motivando così i produttori a richiedere la protezione.

Tuttavia, Confartigianato Imprese ritiene che un'eventuale eccessiva delega della gestione delle IG ad un Ufficio tecnico decontestualizzerebbe il ruolo delle IG rispetto al valore socioeconomico che queste rivestono per la salvaguardia e la valorizzazione dei territori dell'UE. **Le IG sono molto più che semplici diritti di proprietà intellettuale (IPR)** e hanno un regime autonomo diverso dai marchi e da altri IPR. Per questo motivo, è opportuno delineare - fin da subito - il reale coinvolgimento dell'EUIPO nelle procedure di modifica e cancellazione delle IG, oltre che di registrazione, nonché nella gestione del registro comunitario delle IG e questo perché nella proposta legislativa vi è un rimando a futuri atti delegati con i quali chiarire il perimetro di azione dell'EUIPO e gli strumenti in grado di monitorare la sua efficacia. Inoltre, la scelta di definire le competenze da attribuire all'EUIPO per mezzo di atti delegati può rischiare di sovraccaricare le procedure invece di semplificarle e snellirle.

Confartigianato sottolinea che nei termini di competenza del team EUIPO che si occupa di IG sarà importante avere un **approccio multidisciplinare per l'esame delle domande** in quanto i

disciplinari delle IG includono sempre più spesso disposizioni che vanno oltre la protezione del nome (sostenibilità, legame con l'area geografica, qualità, fattore umano, metodi di produzione).

Confartigianato Imprese, inoltre, sostiene che l'indicazione nel disciplinare di produzione dei **criteri di sostenibilità ambientale, economica o sociale, dovrebbe essere lasciata alla volontarietà** da parte dei produttori di IG, in quanto comporterebbe dei costi aggiuntivi di conformità e certificazione. Occorrerebbe che le pratiche di sostenibilità fossero promosse attraverso misure di supporto per compensare gli oneri e gli investimenti necessari per l'adozione delle pratiche stesse. Per questi motivi, quindi, sarebbe necessario prevedere **un'integrazione graduale dei requisiti di sostenibilità**, con l'accompagnamento di azioni volte a migliorare l'informazione e la promozione presso il mondo dei consumatori, sempre più orientati verso prodotti sostenibili.

Confartigianato Imprese, inoltre, considerando che l'attuale proposta di revisione del Regolamento rimanda a futuri atti delegati la definizione di norme di sostenibilità nei diversi settori alimentari, evidenzia la necessità di introdurre - fin da subito - una definizione generale di sostenibilità che riconduca al concetto basato sui tre pilastri: economico, sociale e ambientale. In questo modo, infatti, si eliminerebbe il rischio di una riformulazione dei prodotti IG in quanto, trattare il tema della sostenibilità da parte della UE, in linea con la Strategia *Farm To Fork*, significa affrontare anche la questione di salute e nutrizione, con il pericolo di dover ritoccare i disciplinari di produzione che non dovessero essere in linea con i criteri di sostenibilità decisi successivamente.

Si segnala, inoltre, che rispetto a quanto attualmente previsto nel Regolamento 1151/2012 per la **protezione delle Indicazioni geografiche**, nella proposta di modifica **non è più prevista** la possibilità, ora rimessa alla discrezione della Commissione, di finanziare - attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - il supporto amministrativo riguardante tutta l'attività preparatoria della domanda di registrazione, l'assistenza legale, le relative tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, le spese per controversie legali e qualsiasi altra misura collegata e necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l'abuso, l'imitazione, l'evocazione o qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

Aver eliminato la possibilità di avvalersi di un concreto aiuto finanziario per l'avvio della pratica di registrazione e per dotarsi degli strumenti per tutelare il marchio dai tentativi di utilizzo fraudolento, **potrà portare a notevoli difficoltà per i produttori, che molto spesso sono piccole o medie imprese.**

Per quanto riguarda il **regime delle Specialità tradizionali garantite (STG)**, la proposta di regolamento intenderebbe **eliminare tra i requisiti occorrenti la condizione di specificità**, al fine di rendere più interessante per i potenziali richiedenti l'ottenimento della registrazione. Tuttavia, secondo Confartigianato Imprese, **questa disposizione potrebbe ulteriormente compromettere l'utilizzo del regime STG**, limitando fortemente i produttori nell'avviare una pratica di registrazione che comporterebbe a loro carico i relativi oneri senza trarne gli specifici vantaggi. **La procedura di registrazione, infatti, potrebbe incontrare degli ostacoli** determinati dal fatto che il prodotto da registrare, basato su una "ricetta" produttiva non legata al territorio, non avendo più la caratteristica di specificità - che lo contraddistingue rispetto a prodotti analoghi - potrebbe subire delle opposizioni da parte di produttori di altri

Stati membri. Quest'ultimi, per esempio, potrebbero non condividere il disciplinare di produzione proposto perché la loro pratica produttiva tradizionale risulta differente. In tal senso **è auspicabile che la proposta di Regolamento preservi la condizione di "specificità" proprio al fine di incrementare l'utilizzo delle STG.**

A titolo esemplificativo, con l'attuale normativa un gruppo di imprese italiane può richiedere la registrazione come STG del gelato artigianale sostenendo che è realizzato secondo una pratica produttiva tradizionale e che quindi possiede la caratteristica di specificità. Nel caso in cui, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, fosse presentata alla Commissione una notifica di opposizione in cui si dimostra - ad esempio - che il nome "gelato artigianale", tradotto in "*helado artisanal*", è usato in Spagna, la decisione di registrazione - per distinguere prodotti che condividono nomi identici - può prevedere che al nome "*gelato artigianale*" sia accompagnata la dizione "*fatto secondo la tradizione italiana*", con la conseguenza di offrire una tutela maggiore alla STG registrata.

Diversamente, nel caso in cui venisse accolta la proposta di modifica del Regolamento in questione, non essendo più determinante la caratteristica di specificità, il nome "*gelato artigianale*" e la traduzione dello stesso nelle varie lingue, identificherebbero una sola tipologia di prodotto il cui disciplinare di produzione, ai fini della registrazione come STG, dovrebbe essere condiviso anche dai produttori degli altri stati, pena il mancato ottenimento della denominazione.

5 luglio 2022

